



DIREZIONE SANITA' E WELFARE
Settore Politiche di Welfare Abitativo
Via Bertola, 34 – 10122 TORINO
011 4321454
ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Data ()*

Protocollo ()*

Classificazione
11.130.40 legge 13/89_2023 comuni

() segnatura di protocollo riportata
nei metadati di DoquiACTA)*

Ai Comuni del Piemontesi

All'A.T.C. del Piemonte Centrale
per gli interventi localizzati nel Comune di Torino

inviata via pec

Oggetto: "Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati." Nota informativa e termine per la presentazione del fabbisogno 2023.

Con la presente si riepilogano alcune informazioni in merito ai contributi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge indicata in oggetto.

Soggetti aventi diritto al contributo

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/1989:

- persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio permanenti e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
- coloro i quali abbiano a carico i sopra citati soggetti (genitori o tutori);
- i condomini ove risiedano le persone disabili, per opere relative alle parti comuni.

Soggetti legittimati a presentare domanda

Possono presentare la domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte:

- il soggetto disabile;
- colui che esercita la potestà o possiede la tutela del soggetto disabile;
- l'amministratore del condominio in caso di interventi sulle parti comuni.

Il modulo è scaricabile dall'apposita scheda informativa dedicata all'eliminazione delle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa>) a cui andrà allegata la documentazione elencata nel modulo stesso.

Soggetti che NON hanno diritto al contributo

Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:

- risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989;
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
- cambiano residenza dopo avere presentato l'istanza e prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.

Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo:

- le strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate ai sensi di specifica normativa regionale.

Requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi

Per beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge 13/1989 i criteri i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferita prima di ricevere il contributo. NON sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto richiedente abbia nell'immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nelle quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal l'erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell'avvenuto cambio di residenza nell'immobile oggetto degli interventi;
- c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purché i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- d) aver ottenuto, ai sensi della legge 13/1989, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all'importo massimo concedibile pari a euro 8.147,00;
- e) essere in possesso della certificazione attestante l'invalidità permanente.

Fabbisogno annuale e istruttoria delle domande

Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni di bollo e corredate della prevista documentazione, possono essere presentate al Comune in cui è sito l'immobile in qualsiasi momento dell'anno. **Quelle pervenute al Comune entro il 1 marzo rientrano nel fabbisogno dell'anno in corso, quelle pervenute successivamente rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo (es. domande pervenute al Comune entro il 1 marzo 2023 rientrano nel fabbisogno 2023 quelle pervenute dal 2 marzo 2023 andranno a far parte del fabbisogno 2024 che sarà raccolto fino al 1 marzo 2024).**

I Comuni raccolgono le domande pervenute e le istruiscono verificando la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori, la congruità della spesa prevista.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, ordina le domande ritenute ammissibili in due elenchi: uno relativo alle domande dei portatori di disabilità riconosciuti invalidi totali dalla competenti Commissioni di valutazione invalidi valutati totali e uno relativo alle domande pervenute dai portatori di disabilità ritenuti invalidi parziali.

Le domande di ciascun elenco sono ordinate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, nel riparto delle risorse i portatori di disabilità riconosciuti invalidi totali così come stabilito dall'art. 10 della legge 13/1989, saranno soddisfatti con precedenza sugli altri.

Il fabbisogno comunale è determinato sommando il contributo concedibile per ciascuna domanda e determinato secondo le classi di costo di dell'intervento, come indicato nel dettaglio al punto 4.11 della Circolare ministeriale n. 1669U.L./1989, e precisamente:

- per costi di intervento fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

- per i costi di intervento da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta. Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di € 2.582,28, lo si detrae dalla cifra effettivamente sostenuta e sulla differenza si calcola il 25% che si aggiunge al contributo base.

(es. per una spesa di 7.746,85 il contributo è pari a: € 2.582,28 più il 25% di euro 5.164,57 cioè in totale euro 3.873,43)

- per i costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5%

(es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a: € 2.582,28 più il 25% di euro 10.329,14 più il 5% di euro 28.405,13 cioè in totale euro 6.584,83).

Il fabbisogno così determinato è approvato con apposito provvedimento amministrativo comunale unitamente agli elenchi delle domande e alla scheda di "Rilevazione del fabbisogno comunale" presente sul sito della Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa>).

Copia del provvedimento amministrativo del Comune e della scheda "Rilevazione del fabbisogno comunale" dovranno essere trasmessi al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Regione esclusivamente per posta certificata all'indirizzo ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Pertanto il fabbisogno da comunicare in Regione NON è dato dalla somma dei preventivi indicati nelle domande dei richiedenti, **bensì è determinato sommando il contributo concedibile per ogni domanda.**

L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori, al netto dell'IVA. Il contributo massimo erogabile è pari a euro 8.147,00 ed è cumulabile con altri contributi, purché l'importo complessivo di questi non superi la spesa effettivamente sostenuta.

Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di disabilità (es. trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione del contributo non fanno decadere il diritto della persona con disabilità, o degli eredi, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati prima del verificarsi delle variazioni.

Il Comune concede il contributo scorrendo l'elenco delle domande ammissibili ordinato per priorità di presentazione. L'erogazione effettiva del contributo a cura del Comune avviene dopo l'esecuzione delle opere sulla base di fatture debitamente quietanzate.

In Regione NON dovrà essere inviata alcuna documentazione relativa ai richiedenti, alle domande da questi presentate e alla tipologia di lavori da eseguire.

Eventuali fabbisogni comunali pervenuti oltre la scadenza dovranno essere **ripresentati** dai Comuni con la rilevazione dell'anno successivo.

Determinazione del fabbisogno regionale

La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del fabbisogno comunale determina il fabbisogno complessivo regionale e lo comunica al Ministero competente per la ripartizione del Fondo per l'eliminazione ed il superamento delle architettoniche negli edifici privati

Il contributo viene erogato solo ad avvenuto trasferimento delle risorse statali alla Regione e sul riparto dei fondi disponibili ai Comuni.

Modalità di rendicontazione

Il Comune rendiconta alla Regione l'andamento delle liquidazioni effettuate a favore dei cittadini richiedenti.

La rendicontazione deve essere redatta utilizzando modello "Scheda di rendicontazione dei contributi liquidati" scaricabile dall'apposita scheda informativa dedicata all'eliminazione delle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa>).

La scheda di rendicontazione tiene conto del numero delle domande liquidate nell'anno, del costo totale degli interventi al netto di IVA e dell'ammontare di contributi erogati suddivisi per fasce di costo di intervento.

Qualora il Comune abbia ricevuto dalla Regione risorse superiore ai contributi effettivamente liquidati ai beneficiari, queste andranno restituite al Settore regionale Edilizia Sociale. Il versamento fa effettuato sul conto corrente intestato alla Regione presso la Banca D'Italia Tesoreria Provinciale Dello Stato, IBAN IT27J0100003245114300031930, specificando nella causale "Legge 13/1989. Restituzione somme non utilizzate per l'eliminazione barriere architettoniche, fabbisogno anno (specificare anno), dandone contestuale comunicazione al seguente indirizzo di posta certificata ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it.

Gli uffici restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE DI SETTORE

dott.ssa Anna Palazzi

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005)

Funzionario referente

dott.ssa Stefania Roma 011 4322374